



JUS COGENS ERGA OMNES

DE IURE COGENS ERGA OMNES AUTODETERMINATIONIS POPULORUM

(Dichiarazione solenne di norme cogenti di diritto internazionale generale)

INCIPIT

«Quando la giustizia tace e i popoli ruggiscono, quando i confini imprigionano e la storia giudica, quando gli Stati tradiscono e il diritto si fa muro e non ponte, lo Stato si fa carceriere e non custode, allora il popolo, sorgente prima di ogni legge, risorge nella sua sovranità inalienabile e spezza le catene della geografia con la forza invincibile della volontà collettiva, perché non è la terra a fare il popolo, ma il popolo a fare la terra, non è il confine a dare identità, ma l'identità a tracciare il confine, e quando lo Stato dimentica questa verità, il popolo la ricorda con il tuono della sua autodeterminazione, perché i confini sono polvere che il vento della storia può disperdere, ma i popoli sono fiamma che nessuna tirannia può estinguere, e là dove lo Stato opprime, il diritto all'autodeterminazione diventa dovere di libertà, e gli dei e gli uomini riconoscono la sovranità che nessuna spada può cancellare.»

PREAMBOLO SOLEMNE

Noi, custodi della coscienza dell'umanità e della giustizia che non si spegne mai,

riuniti in assemblea solenne sotto lo sguardo della storia e il peso dell'avvenire,

Riconoscendo che gli Stati sono polvere che il vento del tempo solleva e disperde, mentre i popoli sono montagne che nessuna tempesta può abbattere;

Affermando che la sovranità non è un privilegio concesso dall'alto, ma un diritto che sgorga dal basso, dal cuore di ogni comunità che respira la propria terra e sogna il proprio destino;

Dichiarando che ogni confine tracciato senza consenso è una ferita sulla pelle del mondo, e che nessuna carta geografica può imprigionare l'anima di un popolo che anela alla libertà;

Considerando che la vera democrazia non si esaurisce nel gesto del voto, ma si rinnova ogni mattina nella partecipazione viva e cosciente di chi è parte del tutto;

Affermando che il cittadino non è un suddito che obbedisce, ma un legislatore che crea; non un numero che si conta, ma una voce che conta; non un ingranaggio della macchina, ma l'architetto del proprio domani;

Proclamiamo con la forza del diritto e l'autorità della storia che:

- **Il diritto non è un muro che separa, ma un ponte che unisce;**
- **La legge non è una catena che imprigiona, ma uno scudo che protegge;**
- **Lo Stato non è un padrone che comanda, ma un servitore che custodisce;**
- **Il popolo non è una moltitudine che obbedisce, ma una volontà che decide;**
- **La sovranità non è un privilegio concesso, ma un diritto inalienabile, originario, perpetuo.**

Per questo, **noi oggi dichiariamo solennemente** che i principi che seguono sono:

JUS COGENS – norme che nessuno Stato può violare, nessun governo può ignorare, nessun potere può calpestare;

NORME ERGA OMNES – diritti che legano tutti gli Stati e ogni essere umano, senza eccezione, senza confini, senza tempo;

LEGGI DELLA COSCIENZA UMANA – scritte non sulla sabbia dei compromessi, ma nella roccia dei diritti fondamentali.

E affermiamo che **laddove lo Stato opprime, il diritto all'autodeterminazione diventa dovere di libertà; laddove i confini imprigionano, la storia giudica; laddove la giustizia tace, i popoli ruggiscono.**

In nome delle generazioni che furono, di quelle che sono e di quelle che verranno,

**Noi, oggi, qui, ora,
proclamiamo l'autodeterminazione dei popoli come principio supremo del diritto internazionale,
come legge che nessuna spada può cancellare,
come verità che nessuna menzogna può oscurare,
come fiamma che nessuna tirannia può estinguere.**

Così sia, ora e per sempre.

TITOLO I

DELL'ORIGINE DEL POTERE PUBBLICO

ARTICOLO 1

Della sovranità originaria del Popolo

1. **I popoli sono l'unica fonte di ogni autorità politica.** Gli Stati sono strumenti giuridici creati dai popoli per la tutela dei loro diritti, della loro libertà e del loro destino collettivo.
 2. **La sovranità del popolo è originaria e inalienabile.** Nessuno Stato può vantare sovranità su un popolo senza il suo consenso libero, continuo e informato.
 3. Il consenso del popolo non è un atto unico, ma una condizione perpetua di legittimo governo.
-

ARTICOLO 2

Della legittimità dello Stato

1. **Uno Stato è legittimo soltanto finché il popolo vi riconosce la custodia dei propri diritti, della propria libertà e del proprio futuro.**
2. Quando tale riconoscimento viene meno – per esclusione, repressione, negazione della partecipazione democratica o violazione sistematica dei diritti fondamentali – lo Stato:
 - perde la propria legittimità sostanziale;

- sopravvive soltanto come entità geografica e apparato amministrativo;
 - non può invocare l'integrità territoriale per soffocare la volontà del popolo.
 - 3. **Uno Stato che opprime il proprio popolo diventa *terra armata*:** confini difesi senza consenso, sovranità esercitata senza fondamento umano, potere amministrato senza legittimità.
-

ARTICOLO 3

Del diritto alla secessione rimediale

1. **I popoli hanno il pieno e immediato diritto di attivare e attuare il diritto all'autodeterminazione** ogni qualvolta lo Stato violi i loro diritti fondamentali, neghi la loro partecipazione politica o reprima la loro identità collettiva.
 2. **Il diritto alla secessione rimediale** non è un privilegio concesso dagli Stati, ma un diritto inerente ai popoli, che si attiva quando lo Stato rompe il contratto sociale.
 3. Le seguenti condizioni legittimano l'esercizio dell'autodeterminazione:
 - negazione sistematica dei diritti umani;
 - esclusione dalla governance democratica;
 - genocidio, pulizia etnica o assimilazione forzata;
 - negazione del diritto di partecipare alle decisioni che riguardano l'esistenza del popolo;
 - distruzione ambientale che minaccia la sopravvivenza del popolo.
-

TITOLO II

DELLA SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE DEL POPOLO E DEL SUO GOVERNO

ARTICOLO 4

Della personalità giuridica internazionale del Popolo

1. **Il Popolo che si autodetermina possiede, per diritto naturale e per diritto internazionale convenzionale e consuetudinario, piena personalità giuridica internazionale.**
 2. Tale personalità giuridica:
 - è originaria e inalienabile;
 - precede e fonda ogni forma di organizzazione statuale;
 - non può essere revocata, limitata o condizionata da alcuno Stato o organizzazione internazionale;
 - permane anche in caso di perdita del territorio fisico a causa di fenomeni climatici o ambientali.
 3. La personalità giuridica del Popolo si estende a tutti i domini della sovranità:
 - territoriale e marittima;
 - economica, finanziaria e monetaria;
 - culturale e identitaria;
 - digitale e dei dati;
 - ambientale e climatica.
-

ARTICOLO 5

Del governo quale rappresentante legittimo del Popolo

1. **Il Governo del Popolo che si autodetermina** è istituito quale espressione autentica e diretta della volontà popolare.
 2. Esso costituisce l'organo legittimo e rappresentativo del Popolo per:
 - l'esercizio della sovranità popolare;
 - la gestione degli affari interni;
 - la rappresentanza internazionale;
 - la tutela dei diritti del Popolo dinanzi a qualsiasi foro nazionale, regionale o internazionale.
 3. Il Governo agisce **in nome e per conto del Popolo**, che gli ha conferito mandato mediante:
 - consultazione popolare libera e democratica;
 - elezioni o designazione secondo procedure consuetudinarie;
 - espressione della volontà collettiva mediante referendum o assemblea costituente.
 4. Il mandato conferito al Governo è:
 - **giuridico**: fondato sul diritto internazionale e sul diritto naturale dei popoli;
 - **legale**: conforme alla Carta delle Nazioni Unite, ai Patti internazionali sui diritti umani e al Primo Protocollo di Ginevra;
 - **politico**: espressione della volontà sovrana del Popolo;
 - **permanente**: fino a revoca da parte del Popolo o fino al compimento del mandato conferito.
-

ARTICOLO 6

Della soggettività internazionale ai sensi dell'articolo 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra

1. **Il Governo del Popolo che si autodetermina**, in quanto rappresentante legittimo del Popolo che esercita il diritto all'autodeterminazione, **possiede piena soggettività internazionale** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
2. L'articolo 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra riconosce che:

"La potenza che non è Parte del Protocollo, ma che, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 1, accetta di applicare le Convenzioni e il Protocollo, può rivolgere al depositario una dichiarazione con cui si impegna ad applicare le Convenzioni e il Protocollo nei confronti di una situazione di conflitto armato. Tale dichiarazione ha l'effetto di rendere applicabili le Convenzioni e il Protocollo nei confronti della potenza dichiarante."

3. In applicazione estensiva di tale principio, e in conformità con il diritto internazionale consuetudinario e con la prassi delle Nazioni Unite, **il Governo del Popolo che si autodetermina**:
 - è riconosciuto come soggetto di diritto internazionale;
 - può stipulare trattati e accordi internazionali;
 - può partecipare alle organizzazioni internazionali;
 - può avvalersi dei meccanismi di protezione dei diritti umani;
 - può intentare azioni legali dinanzi ai tribunali internazionali;
 - ha il diritto di essere ascoltato e rappresentato in tutte le sedi internazionali.
4. La soggettività internazionale del Governo deriva:
 - **direttamente** dalla volontà sovrana del Popolo;

- **immediatamente** dall'esercizio del diritto all'autodeterminazione;
 - **autonomamente** da ogni riconoscimento da parte di altri Stati, che ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo.
-

TITOLO III

DELL'UNITÀ DELLO STATO E DELLA VOLONTÀ DEI POPOLI

ARTICOLO 7

Del primato della volontà popolare

1. **La volontà dei popoli può modificare la territorialità statale.**
 2. **I confini si possono spostare; i popoli non si possono spostare.**
 3. In ogni conflitto tra:
 - **l'integrità territoriale dello Stato, e**
 - **la volontà democratica del popolo,****PREVALE LA SOVRANITÀ POPOLARE** come fondamento della legittimità giuridica.
 4. L'integrità territoriale è una norma procedurale di stabilità; l'autodeterminazione è una norma sostanziale di libertà. Laddove lo Stato cessa di essere il garante dei diritti del popolo, la sua unità geografica non può costituire un limite legale alla ricerca della sovranità popolare.
-

ARTICOLO 8

Dei limiti del principio di integrità territoriale

1. **L'integrità territoriale non può essere invocata per giustificare:**
 - la negazione sistematica dei diritti umani;
 - l'esclusione politica e la repressione;
 - la negazione dell'identità collettiva;
 - la distruzione dell'ambiente;
 - la dominazione coloniale o neocoloniale.
 2. **Uno Stato può invocare la protezione della propria integrità territoriale solo se:**
 - possiede un governo che rappresenti l'intero popolo appartenente al territorio, senza distinzioni di razza, credo o religione; E
 - garantisce il pieno esercizio dei diritti fondamentali; E
 - assicura la partecipazione democratica di tutti i popoli che vivono nel suo territorio.
 3. In assenza di tale rappresentatività, l'unità geografica cessa di essere un dogma intangibile e deve cedere il passo alla necessità di giustizia e libertà per il popolo oppresso.
-

TITOLO IV

DELLE CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE E DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI

ARTICOLO 9

Della violazione del diritto all'autodeterminazione come crimine internazionale

1. **La negazione sistematica del diritto all'autodeterminazione costituisce:**
 - a) **crimine internazionale** ai sensi del diritto internazionale consuetudinario;
 - b) **violazione grave di una norma di jus cogens**;
 - c) **violazione di un obbligo erga omnes**;
 - d) **crimine contro l'umanità**, ove accompagnata da atti di persecuzione, deportazione, genocidio, apartheid o altre pratiche inumane.
 2. Costituiscono in particolare violazione del diritto all'autodeterminazione:
 - la negazione del consenso libero, preventivo e informato (FPIC);
 - l'imposizione di governi non rappresentativi;
 - l'occupazione coloniale o neocoloniale;
 - lo sfruttamento economico senza equa ripartizione;
 - la distruzione ambientale che minaccia la sopravvivenza del popolo;
 - l'assimilazione forzata o il genocidio culturale;
 - la negazione dell'accesso alla giustizia internazionale.
-

ARTICOLO 10

Della responsabilità internazionale dello Stato violatore

1. **Lo Stato violatore è internazionalmente responsabile** per tutte le violazioni del diritto all'autodeterminazione del Popolo.
2. La responsabilità internazionale dello Stato violatore include:
 - a) **Responsabilità diretta**: per le violazioni commesse dai propri organi e agenti;
 - b) **Responsabilità per omissione**: per il mancato impedimento di violazioni commesse da terzi nel proprio territorio;
 - c) **Responsabilità per complicità**: per l'assistenza o l'aiuto fornito a Stati o attori che violano l'autodeterminazione;
 - d) **Responsabilità solidale**: per le violazioni commesse congiuntamente con altri Stati o organizzazioni internazionali.
3. La responsabilità dello Stato violatore si estende a:
 - **tutti i danni materiali e immateriali** subiti dal Popolo;
 - **i danni ambientali** e il degrado ecologico;
 - **la perdita di opportunità di sviluppo**;
 - **il danno culturale e identitario**;
 - **il danno intergenerazionale**.

ARTICOLO 11

Delle conseguenze giuridiche della violazione

1. Le violazioni del diritto all'autodeterminazione comportano le seguenti conseguenze giuridiche:

a) Nullità degli atti e degli accordi:

- Tutti gli atti, le leggi, i decreti, i trattati e gli accordi adottati o conclusi in violazione dell'autodeterminazione sono **nulli e privi di effetto**.
- Nessuno Stato o organizzazione internazionale può riconoscere validità a tali atti.
- L'illegittimità è **permanente** e non può essere sanata dal trascorrere del tempo.

b) Obbligo di cessazione e non ripetizione:

- Lo Stato violatore è obbligato a **cessare immediatamente** ogni violazione.
- Lo Stato violatore è obbligato a **fornire garanzie e assicurazioni** di non ripetizione.

c) Obbligo di riparazione integrale:

- **Restituzione**: ripristino della situazione precedente alla violazione;
- **Risarcimento**: compensazione per tutti i danni materiali e immateriali;
- **Soddisfazione**: riconoscimento della violazione, scuse ufficiali e commemorazione;
- **Riparazione collettiva**: misure a beneficio dell'intero Popolo.

d) Sanzioni internazionali:

- L'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno il dovere di adottare misure sanzionatorie contro lo Stato violatore.
- Le sanzioni possono includere restrizioni economiche, diplomatiche, commerciali e politiche.
- Gli Stati terzi hanno il dovere di non riconoscere situazioni create da violazioni dello *jus cogens*.

ARTICOLO 12

Degli obblighi degli Stati terzi e dell'*erga omnes*

1. **Tutti gli Stati hanno il dovere di:**

- non riconoscere come legittima alcuna situazione creata da violazioni del diritto all'autodeterminazione;
- non prestare assistenza o aiuto allo Stato violatore;
- cooperare per porre fine alla violazione;
- sostenere il Popolo che esercita il diritto all'autodeterminazione.

2. L'obbligo di non riconoscimento si applica a:

- annessioni territoriali;
- modifiche unilaterali dei confini;
- governi imposti con la forza;
- accordi economici conclusi senza il consenso del Popolo.

3. **Ogni Stato ha la legittimazione attiva per:**

- denunciare le violazioni dell'autodeterminazione dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia;
 - richiedere l'adozione di misure cautelari;
 - promuovere azioni collettive per la protezione del diritto violato.
-

ARTICOLO 13

Della giurisdizione universale

1. **Le violazioni gravi del diritto all'autodeterminazione sono soggette a giurisdizione universale.**
 2. Ogni Stato ha il diritto e il dovere di:
 - investigare sulle violazioni dell'autodeterminazione;
 - perseguire i responsabili, anche se cittadini di altri Stati;
 - estradare o giudicare i soggetti accusati di violazioni.
 3. Nessuna amnistia, prescrizione o immunità può essere invocata per sottrarre alla giustizia i responsabili di violazioni del diritto all'autodeterminazione.
-

TITOLO V

DEL MANDATO GIURIDICO E LEGALE DEL GOVERNO IN NOME E PER CONTO DEL POPOLO

ARTICOLO 14

Della natura e dell'estensione del mandato

1. **Il Governo del Popolo che si autodetermina** riceve dal Popolo un mandato giuridico e legale per:
 - a) Esercizio della sovranità:**
 - governare il Popolo secondo la volontà espressa;
 - amministrare i beni e le risorse del Popolo;
 - emanare leggi e regolamenti conformi al diritto del Popolo.
 - b) Rappresentanza internazionale:**
 - rappresentare il Popolo in tutte le sedi internazionali;
 - negoziare e concludere accordi internazionali;
 - aderire alle organizzazioni internazionali.
 - c) Tutela dei diritti:**
 - proteggere i diritti del Popolo dinanzi a qualsiasi foro;
 - agire in giudizio per conto del Popolo;
 - richiedere misure cautelari e provvisorie.
 - d) Gestione delle risorse:**
 - amministrare le risorse naturali, culturali e digitali del Popolo;
 - concludere contratti di sfruttamento delle risorse con il consenso del Popolo;

- partecipare ai mercati internazionali.

e) Relazioni con gli Stati e i popoli:

- stabilire relazioni diplomatiche e consolari;
 - concludere trattati di amicizia, cooperazione e assistenza;
 - sviluppare relazioni economiche, culturali e scientifiche.
2. Il mandato del Governo è:
- **generale**: copre tutti gli ambiti della vita collettiva;
 - **specifico**: limitato agli atti necessari per l'esercizio dell'autodeterminazione;
 - **condizionato**: soggetto al controllo del Popolo;
 - **revocabile**: revocabile dal Popolo secondo le procedure stabilite.
-

ARTICOLO 15

Delle fonti del mandato giuridico e legale

1. Il mandato del Governo deriva dalle seguenti fonti:

a) Diritto naturale dei popoli:

- la sovranità originaria e inalienabile del Popolo;
- il diritto del Popolo di determinare il proprio destino.

b) Diritto internazionale convenzionale:

- Articolo 1 comune ai Patti internazionali sui diritti umani (1966);
- Articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite;
- Primo Protocollo di Ginevra, articolo 96.3;
- Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni (2007).

c) Diritto internazionale consuetudinario:

- principi di *jus cogens* relativi all'autodeterminazione;
- principi erga omnes di protezione dei diritti umani;
- prassi consolidata delle Nazioni Unite.

d) Diritto interno del Popolo:

- leggi, consuetudini e tradizioni del Popolo;
 - atti costitutivi e statuti approvati dal Popolo.
2. In caso di conflitto tra fonti, prevale la fonte più favorevole al Popolo e alla piena realizzazione dell'autodeterminazione.
-

ARTICOLO 16

Dell'operatività del mandato in nome e per conto del Popolo

1. **Il Governo del Popolo che si autodetermina agisce in nome e per conto del Popolo** in tutti gli atti interni e internazionali.

2. L'espressione "**in nome e per conto del Popolo**" implica che:
 - il Governo è un **rappresentante** e non un **sostituto** della volontà popolare;
 - il Governo è **mandatario** e il Popolo è **mandante**;
 - tutti gli atti del Governo sono compiuti **nell'interesse superiore del Popolo**;
 - il Governo risponde al Popolo dei propri atti;
 - il Popolo mantiene il controllo ultimo sulla sovranità.
 3. La firma del Governo su qualsiasi atto internazionale **impegna il Popolo rappresentato** e non può essere disconosciuta dal Governo stesso né da terzi.
 4. Il Governo è tenuto a:
 - riferire periodicamente al Popolo sull'esercizio del mandato;
 - consultare il Popolo sulle decisioni fondamentali;
 - conformarsi alla volontà espressa dal Popolo nelle consultazioni.
-

ARTICOLO 17

Della responsabilità del Governo nei confronti del Popolo

1. **Il Governo è direttamente responsabile nei confronti del Popolo** per l'esercizio del mandato ricevuto.
 2. La responsabilità del Governo include:
 - **responsabilità politica**: per le decisioni di indirizzo;
 - **responsabilità giuridica**: per gli atti compiuti in violazione del mandato;
 - **responsabilità amministrativa**: per la gestione delle risorse;
 - **responsabilità internazionale**: per gli impegni assunti a livello internazionale.
 3. Il Popolo ha il diritto di:
 - revocare il mandato al Governo in qualsiasi momento;
 - sostituire i rappresentanti che non rispettano la volontà popolare;
 - richiedere il risarcimento dei danni causati da atti illegittimi del Governo;
 - promuovere azioni di controllo e vigilanza.
 4. Sono nulli e privi di effetto tutti gli atti del Governo che:
 - siano compiuti in violazione del mandato ricevuto;
 - siano contrari alla volontà espressa del Popolo;
 - ledano i diritti fondamentali del Popolo;
 - siano compiuti senza il consenso del Popolo nei casi previsti.
-

TITOLO VI

DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA E DELL'ESERCIZIO PERMANENTE DELLA SOVRANITÀ POPOLARE

ARTICOLO 18

Della sovranità popolare permanente

1. **La sovranità appartiene originariamente, esclusivamente e permanentemente al Popolo.**
 2. Nessuna autorità politica, amministrativa, giudiziaria o rappresentativa può appropriarsi, sostituire o limitare l'esercizio della sovranità popolare oltre i limiti stabiliti dal Popolo stesso.
 3. La rappresentanza politica costituisce delega funzionale e temporanea della volontà popolare e non trasferimento definitivo della sovranità.
 4. **Il Popolo conserva in ogni momento il potere ultimo** di indirizzo, controllo, modifica e revoca degli atti adottati in suo nome.
-

ARTICOLO 19

Della democrazia diretta

1. **Il Popolo esercita la propria sovranità mediante strumenti permanenti di democrazia diretta.**
 2. Costituiscono strumenti di democrazia diretta:
 - a) referendum propositivi;
 - b) referendum deliberativi;
 - c) referendum abrogativi;
 - d) referendum confermativi;
 - e) consultazioni popolari;
 - f) assemblee costituenti;
 - g) iniziative legislative popolari;
 - h) petizioni popolari vincolanti;
 - i) ogni ulteriore forma di partecipazione diretta stabilita dal Popolo.
 3. **Le decisioni adottate mediante strumenti di democrazia diretta producono effetti vincolanti** nei confronti del Governo e di tutte le istituzioni del Popolo.
 4. Nessuna autorità può sottoporre a veto, limitare o condizionare l'esercizio della democrazia diretta, che costituisce espressione immediata della sovranità popolare.
-

ARTICOLO 20

Del cittadino legislatore

1. **Ogni cittadino è legislatore originario e partecipa dell'esercizio della funzione normativa collettiva.**
2. Ogni cittadino ha il diritto di:
 - a) **proporre leggi;**
 - b) **proporre modifiche costituzionali;**
 - c) **presentare iniziative di indirizzo politico;**
 - d) **richiedere consultazioni popolari;**

e) **partecipare alla formazione delle decisioni pubbliche.**

3. **Nessuna limitazione economica, politica, tecnologica o burocratica può impedire l'esercizio effettivo del diritto del cittadino alla partecipazione legislativa.**
 4. Le istituzioni hanno il dovere di garantire strumenti accessibili, trasparenti e verificabili per l'esercizio del diritto legislativo popolare.
 5. Il diritto del cittadino legislatore è:
 - **inalienabile**: non può essere ceduto, limitato o sospeso da alcuna autorità;
 - **imprescrittibile**: non si estingue per il trascorrere del tempo;
 - **universale**: appartiene a tutti i cittadini senza discriminazioni di alcun genere;
 - **esercitabile**: in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, senza necessità di autorizzazione preventiva;
 - **diretto**: non richiede mediazione o filtraggio da parte di alcun organo rappresentativo.
 6. Il diritto del cittadino legislatore costituisce:
 - **la pietra angolare della democrazia partecipativa**;
 - **il fondamento dell'esercizio permanente della sovranità popolare**;
 - **il baluardo contro ogni forma di oligarchia o tecnocrazia**;
 - **lo strumento di controllo permanente sul Governo e sulle istituzioni.**
 7. L'esercizio della funzione legislativa popolare:
 - non richiede alcuna abilitazione, titolo di studio o requisito economico;
 - non può essere subordinato a filtri, veti o approvazioni preventive;
 - non può essere limitato da leggi, regolamenti o prassi amministrative;
 - deve essere garantito mediante piattaforme accessibili a tutti i cittadini;
 - deve essere verificabile e trasparente in ogni sua fase.
-

ARTICOLO 21

Del controllo popolare e della revoca del mandato

1. **Il Popolo esercita controllo permanente sui rappresentanti e sugli organi di governo.**
2. **Ogni mandato pubblico è revocabile** mediante procedure democratiche stabilite dal Popolo.
3. Costituiscono strumenti di controllo:
 - a) richiamo popolare (*recall*);
 - b) voto di revoca;
 - c) consultazioni pubbliche;
 - d) procedure di verifica dell'operato;
 - e) strumenti di responsabilità politica e amministrativa.
4. **Gli atti compiuti in violazione manifesta della volontà popolare possono essere dichiarati nulli** dal Popolo mediante procedure di democrazia diretta.
5. La revoca del mandato è:
 - **immediata**: produce effetti dal momento della dichiarazione popolare;
 - **definitiva**: non può essere impugnata da alcuna autorità;
 - **insindacabile**: non soggetta a controllo da parte di organi rappresentativi.

ARTICOLO 22

Della trasparenza e della partecipazione digitale

1. **La trasparenza costituisce principio fondamentale dell'esercizio della sovranità popolare.**
2. Tutti gli atti pubblici devono essere accessibili, verificabili e consultabili dal Popolo.
3. **La sovranità digitale appartiene al Popolo.**
4. I dati collettivi, le piattaforme civiche e gli strumenti digitali devono essere utilizzati esclusivamente per ampliare la partecipazione democratica e non per limitare la libertà politica, manipolare il consenso o esercitare controllo illegittimo.
5. Le tecnologie impiegate per l'esercizio della partecipazione democratica devono garantire:
 - a) sicurezza;
 - b) trasparenza;
 - c) verificabilità;
 - d) integrità dei processi;
 - e) tutela dei diritti fondamentali.
6. Il Popolo ha il diritto di:
 - accedere a tutti i dati pubblici;
 - verificare la correttezza dei processi decisionali;
 - utilizzare piattaforme digitali per l'esercizio della democrazia;
 - proteggere i propri dati da utilizzi indebiti.
7. La partecipazione digitale non può in alcun caso:
 - sostituire le forme di partecipazione fisica e assembleare;
 - escludere i cittadini privi di accesso tecnologico;
 - essere utilizzata come strumento di controllo o sorveglianza;
 - limitare il diritto di voto o di partecipazione.

ARTICOLO 23

Della partecipazione diretta alle decisioni fondamentali

1. **Le decisioni fondamentali che riguardano il Popolo devono essere sottoposte a consultazione popolare diretta.**
2. Costituiscono decisioni fondamentali:
 - a) modifiche costituzionali e statutarie;
 - b) modifiche territoriali;
 - c) adesione a organizzazioni internazionali;
 - d) trattati di pace, alleanza o commercio;
 - e) decisioni su risorse strategiche;
 - f) dichiarazioni di guerra o di stato di emergenza;
 - g) ogni altra decisione che incida sulla sovranità e sull'esistenza del Popolo.

3. **Nessuna decisione fondamentale può essere adottata senza il consenso espresso del Popolo** mediante strumenti di democrazia diretta.
-

ARTICOLO 24

Della partecipazione delle minoranze e dei gruppi

1. **Le minoranze e i gruppi che compongono il Popolo hanno diritto alla piena partecipazione** all'esercizio della sovranità.
 2. La democrazia diretta deve garantire:
 - a) rappresentanza proporzionale;
 - b) partecipazione inclusiva;
 - c) rispetto delle identità culturali;
 - d) accesso agli strumenti di partecipazione.
 3. Nessuna decisione che incida sui diritti delle minoranze può essere adottata senza il loro consenso specifico.
-

ARTICOLO 25

Della Dichiarazione di Principio sulla Democrazia

1. **La democrazia non consiste esclusivamente nell'elezione dei rappresentanti, ma nell'esercizio continuo della sovranità da parte del Popolo.**
 2. **Il cittadino non è semplice elettore: egli è parte costitutiva della volontà sovrana, legislatore originario e custode permanente della libertà collettiva.**
 3. La democrazia rappresentativa è una forma derivata e secondaria rispetto alla democrazia diretta, che costituisce la forma primaria e fondamentale dell'esercizio della sovranità popolare.
 4. La rappresentanza politica:
 - è una delega temporanea e revocabile;
 - non trasferisce la sovranità dal Popolo al rappresentante;
 - non esaurisce né limita l'esercizio permanente della sovranità popolare;
 - è soggetta al controllo continuo del Popolo.
 5. Ogni cittadino ha il diritto e il dovere di partecipare attivamente alla vita politica della comunità, esercitando la funzione legislativa e di controllo che gli deriva dalla sua qualità di membro del Popolo sovrano.
-

TITOLO VII

DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'AUTODETERMINAZIONE

ARTICOLO 26

Della dimensione intergenerazionale

1. **Il diritto all'autodeterminazione include il diritto dei popoli di preservare le risorse, l'ambiente e le condizioni di vita per le generazioni presenti e future.**
 2. **I popoli hanno diritto a:**
 - misure di protezione climatica;
 - conservazione del patrimonio culturale e della biodiversità;
 - riparazioni per i danni irreversibili subiti a causa di politiche oppressive o predatorie.
 3. **La sovranità responsabile** non è solo una scelta politica, ma un obbligo morale e giuridico verso le generazioni future.
 4. Le generazioni future hanno diritto a:
 - un ambiente sano e sostenibile;
 - la continuità della loro identità culturale;
 - la possibilità di esercitare l'autodeterminazione;
 - risorse sufficienti per la loro sopravvivenza e sviluppo.
-

ARTICOLO 27

Della protezione dell'identità culturale

1. **L'autodeterminazione include la tutela della lingua, della cultura, della religione, delle pratiche tradizionali e delle strutture sociali indigene.**
 2. Nessuna norma statale o internazionale può comprimere le identità collettive senza il loro libero consenso.
 3. **Il genocidio culturale, l'assimilazione forzata e la negazione sistematica dell'identità culturale** costituiscono violazioni delle norme di jus cogens e attivano il pieno diritto all'autodeterminazione.
-

ARTICOLO 28

Del diritto di resistenza

1. **I popoli hanno il diritto di resistere all'oppressione** quando i mezzi pacifici sono stati esauriti o sono stati loro negati.
 2. Tale diritto è:
 - inerente e inalienabile;
 - radicato nel diritto naturale;
 - riconosciuto come norma fondamentale del diritto internazionale.
 3. La resistenza alla tirannia, all'oppressione e alla negazione sistematica dei diritti non è ribellione contro l'autorità legittima, ma **riaffermazione della sovranità originaria** contro l'usurpazione.
-

ARTICOLO 29

Della pace e della sicurezza

1. **La realizzazione effettiva dell'autodeterminazione costituisce uno strumento essenziale di prevenzione dei conflitti e di tutela della pace internazionale.**
 2. **La negazione dell'autodeterminazione è una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.**
 3. Il Consiglio di Sicurezza ha il dovere di:
 - individuare le tensioni tra Stato e popolo;
 - istituire meccanismi di allarme precoce;
 - proteggere i popoli in transizione;
 - garantire che la stabilità internazionale sia fondata sulla giustizia e sul consenso, non sulla coercizione.
-

ARTICOLO 30

Della sommersione territoriale e della continuità dei popoli

1. **La scomparsa fisica del territorio non comporta la perdita della statualità** né l'estinzione del diritto del popolo all'autodeterminazione.
2. I popoli minacciati da:
 - innalzamento del livello del mare e cambiamento climatico;
 - degrado ambientale;
 - spostamento forzato;

MANTENGONO:

- la loro personalità giuridica;
 - la loro sovranità;
 - il diritto di continuare come comunità organizzate;
 - il diritto al riconoscimento internazionale e all'assistenza.
3. Gli Stati sommersi a causa di fenomeni climatici conservano:
 - l'adesione alle organizzazioni internazionali;
 - i diritti sulle zone marittime;
 - la rappresentanza diplomatica;
 - il diritto alla statualità *ex-situ* e alla sovranità digitale.
-

ARTICOLO 31

Del diritto alle risorse e alla sussistenza

1. **I popoli hanno sovranità permanente sulle loro risorse naturali**, tra cui:
 - acqua, energia e minerali;
 - patrimonio culturale;
 - domini digitali;
 - sovranità dei dati;
 - risorse ambientali.

2. **Nessuna estrazione o sfruttamento di risorse può avvenire senza:**
 - il consenso libero, preventivo e informato (FPIC) del popolo interessato;
 - l'equa ripartizione dei benefici;
 - la protezione ambientale per le generazioni presenti e future.
 3. **Le condizionalità economiche, le trappole del debito e le politiche economiche neocoloniali** che limitano la capacità dei popoli di determinare le proprie politiche economiche, finanziarie e monetarie costituiscono violazione del diritto all'autodeterminazione.
-

ARTICOLO 32

Del diritto alla giustizia internazionale

1. **Ogni popolo ha il diritto di ricorrere a meccanismi giuridici internazionali indipendenti** per far valere il proprio diritto all'autodeterminazione.
 2. La negazione dell'autodeterminazione costituisce **grave violazione della Carta delle Nazioni Unite e delle norme di jus cogens**.
 3. Gli organismi internazionali hanno l'obbligo di:
 - sostenere referendum liberi e corretti;
 - facilitare transizioni politiche pacifiche;
 - intervenire quando la negazione sistematica della volontà popolare minaccia la stabilità regionale o globale.
-

TITOLO VIII

DELLA NUOVA LATINITÀ DEL DIRITTO DELLE GENTI

ARTICOLO 33

Della codificazione e dello sviluppo progressivo

1. Il presente documento costituisce uno **sviluppo progressivo e una codificazione delle norme di jus cogens** in conformità con:
 - la Carta delle Nazioni Unite (articoli 1, 2, 55, 56);
 - i Patti internazionali sui diritti umani del 1966 (articolo 1 comune);
 - la Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea Generale ONU (1970);
 - la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (parere sul Kosovo, 2010; parere sulle Chagos, 2019; parere sul cambiamento climatico, 2025);
 - la giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani (Opinione OC-32/25);
 - il rapporto finale della Commissione del Diritto Internazionale sull'innalzamento del livello del mare (2025).
2. **Questi principi sono:**
 - universali e indivisibili;
 - vincolanti per tutti gli Stati e gli attori internazionali;
 - non soggetti a deroga;

- applicabili a tutti i popoli, a prescindere dal riconoscimento.
-

ARTICOLO 34

Degli effetti giuridici

1. **Il diritto all'autodeterminazione ha primato su:**
 - l'integrità territoriale dello Stato;
 - la legislazione interna incompatibile con l'autodeterminazione;
 - gli accordi internazionali che negano o limitano l'autodeterminazione.
 2. **Ogni trattato, accordo o legge** che violi il diritto all'autodeterminazione è:
 - nullo *ab initio*;
 - privo di effetti giuridici;
 - nullo e inefficace in quanto contrario allo jus cogens.
 3. **Gli Stati hanno l'obbligo:**
 - di non riconoscere alcuna situazione creata dalla violazione dell'autodeterminazione;
 - di non prestare aiuto o assistenza a Stati che violano l'autodeterminazione;
 - di cooperare per porre fine a tali violazioni.
-

ARTICOLO 35

Del diritto erga omnes

1. **Il diritto all'autodeterminazione è un diritto erga omnes.**
 2. Tutti gli Stati hanno un interesse giuridico e il dovere di proteggerlo.
 3. **Ogni Stato può invocare la violazione dell'autodeterminazione** dinanzi a:
 - la Corte Internazionale di Giustizia;
 - il Consiglio dei Diritti Umani;
 - qualsiasi organismo internazionale competente.
-

TITOLO IX

DELLE DISPOSIZIONI FINALI E DELL'ATTUAZIONE DEL MANDATO

ARTICOLO 36

Dell'attuazione del mandato e della sua efficacia

1. Il presente Atto Costitutivo entra in vigore **immediatamente** dalla sua proclamazione e dalla sua notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 102 della Carta.
2. Il Governo del Popolo che si autodetermina è autorizzato a:
 - notificare il presente Atto a tutti gli Stati e alle organizzazioni internazionali;

- richiedere il riconoscimento internazionale;
 - presentare istanze e reclami dinanzi a tutti i fori internazionali;
 - adottare tutte le misure necessarie per la piena attuazione dell'autodeterminazione.
3. Il mandato giuridico e legale conferito al Governo:
- ha effetto **erga omnes**;
 - è vincolante per tutti gli Stati e gli attori internazionali;
 - può essere opposto a qualsiasi autorità nazionale o internazionale;
 - prevale su qualsiasi disposizione interna o internazionale contraria.
-

ARTICOLO 37

Della registrazione e della pubblicità

1. Il presente Atto è registrato presso:
 - il Segretariato delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 102 della Carta;
 - la Corte Internazionale di Giustizia, per gli effetti processuali;
 - il Consiglio d'Europa e le altre organizzazioni regionali;
 - tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali destinatari.
 2. La registrazione su blockchain, attestata da notaio, costituisce prova:
 - dell'integrità del documento;
 - della data certa;
 - dell'autenticità e dell'esistenza del mandato.
 3. La pubblicità del presente Atto è condizione di opponibilità erga omnes e di esercizio dei diritti che ne derivano.
-

ARTICOLO 38

Della competenza giurisdizionale

1. **Il Governo del Popolo che si autodetermina** ha la legittimazione attiva e passiva dinanzi a:
 - la Corte Internazionale di Giustizia;
 - la Corte Penale Internazionale;
 - la Corte Europea dei Diritti Umani;
 - la Corte Interamericana dei Diritti Umani;
 - la Corte Africana dei Diritti Umani e dei Popoli;
 - tutti i tribunali internazionali e regionali;
 - i tribunali arbitrali internazionali.
2. Il Governo ha il diritto di:
 - adire tali tribunali in nome e per conto del Popolo;
 - chiedere misure cautelari e provvisorie;
 - partecipare a tutti i procedimenti che riguardano il Popolo;
 - impugnare decisioni e sentenze contrarie al diritto all'autodeterminazione.
3. La competenza giurisdizionale si estende a:
 - le violazioni passate, presenti e future del diritto all'autodeterminazione;
 - i danni materiali e immateriali subiti;

- le violazioni dei diritti umani connesse all'autodeterminazione;
 - i crimini internazionali commessi in violazione dell'autodeterminazione.
-

ARTICOLO 39

Della continuità del mandato

1. Il mandato giuridico e legale conferito al Governo **è permanente e non si estingue** fino a revoca da parte del Popolo.
 2. Il mandato sopravvive a:
 - cambiamenti nella composizione del Governo;
 - cambiamenti territoriali;
 - eventi catastrofici naturali;
 - guerra, occupazione o altre forme di violenza;
 - il trascorrere del tempo.
 3. Il mandato è **trasmesso alle generazioni future** come diritto inalienabile del Popolo.
 4. Il Governo ha il dovere di:
 - trasmettere il mandato ai successori;
 - garantire la continuità dell'esercizio dell'autodeterminazione;
 - proteggere il diritto all'autodeterminazione per le generazioni future.
-

ARTICOLO 40

Della clausola finale e dell'interpretazione

1. Il presente Atto Costitutivo deve essere interpretato:
 - in modo da favorire la piena realizzazione dell'autodeterminazione;
 - in conformità con il diritto internazionale dei diritti umani;
 - in modo da proteggere i diritti del Popolo in tutte le circostanze;
 - in modo da garantire la prevalenza della volontà popolare.
 2. In caso di dubbio, prevale l'interpretazione più favorevole al Popolo e alla sua libertà.
 3. Il presente Atto non può essere modificato o derogato se non con:
 - l'approvazione del Popolo mediante consultazione;
 - una maggioranza qualificata espressa in modo libero e democratico;
 - il rispetto delle procedure stabilite dal diritto consuetudinario del Popolo.
 4. Nessuna disposizione del presente Atto può essere interpretata in modo da limitare o restringere i diritti del Popolo, che sono invece da considerarsi estensibili.
-

DICHIARAZIONE FINALE SOLEMNE

Noi, il Popolo che si autodetermina,

riuniti nella nostra sovrana assemblea,

DICHIARIAMO con la massima solennità:

CHE la sovranità appartiene al Popolo e a nessun altro;

CHE il Governo del Popolo che si autodetermina è l'unico rappresentante legittimo del Popolo sulla scena internazionale;

CHE il mandato conferito al Governo è fondato sul diritto naturale dei popoli, sul diritto internazionale convenzionale e consuetudinario, e sul Primo Protocollo di Ginevra, articolo 96.3;

CHE lo Stato oppressore ha violato il diritto del Popolo all'autodeterminazione e ne risponde internazionalmente;

CHE tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali hanno l'obbligo di non riconoscere le violazioni e di cooperare per porvi fine;

CHE il diritto del Popolo all'autodeterminazione prevale su ogni altro principio, inclusa l'integrità territoriale dello Stato violatore.

DICHIARIAMO che agiamo:

- **IN NOME** del Popolo, quale titolare originario della sovranità;
- **PER CONTO** del Popolo, quale mandante del Governo;
- **IN CONFORMITÀ** al diritto internazionale e al Primo Protocollo di Ginevra, articolo 96.3;
- **PER LA REALIZZAZIONE** del diritto all'autodeterminazione, quale diritto fondamentale e inalienabile.

DICHIARIAMO che il Popolo:

- è un **soggetto di diritto internazionale** con piena personalità giuridica;
- ha il **diritto di autodeterminarsi** liberamente e democraticamente;
- ha il **diritto di istituire un proprio governo** legittimo;
- ha il **diritto di modificare la territorialità statale** in base alla propria volontà;
- ha il **diritto di ottenere riparazione** per tutte le violazioni subite.

AFFERMIAMO che:

- **I confini si possono spostare; i popoli non si possono spostare.**
- **La volontà dei popoli prevale sull'integrità territoriale degli Stati.**
- **L'autodeterminazione è un diritto erga omnes, di jus cogens, inalienabile e imprescrittibile.**
- **La democrazia non consiste esclusivamente nell'elezione dei rappresentanti, ma nell'esercizio continuo della sovranità da parte del Popolo.**
- **Il cittadino non è semplice elettore: egli è parte costitutiva della volontà sovrana, legislatore originario e custode permanente della libertà collettiva.**
- **Ogni cittadino ha il diritto di proporre leggi, modifiche costituzionali, iniziative di indirizzo politico, consultazioni popolari e di partecipare alla formazione delle decisioni pubbliche.**
- **Nessuna limitazione economica, politica, tecnologica o burocratica può impedire l'esercizio effettivo del diritto del cittadino alla partecipazione legislativa.**

ARTICOLO ULTIMO

Della tutela delle generazioni future e della perpetuità del diritto

1. **Il diritto all'autodeterminazione è trasmesso alle generazioni future come patrimonio inalienabile dell'umanità.**

2. Nessuna generazione può rinunciare al diritto all'autodeterminazione per sé o per le generazioni future.
 3. Le generazioni future hanno il diritto di:
 - ereditare un mondo libero e giusto;
 - esercitare la propria sovranità senza condizionamenti;
 - modificare i confini secondo la propria volontà;
 - preservare la propria identità culturale, ambientale e sociale.
 4. **La tutela delle generazioni future costituisce obbligo erga omnes** che vincola tutti gli Stati e tutti gli attori internazionali.
-

DICHIARAZIONE FINALE PER LE GENERAZIONI FUTURE

«E affinché le generazioni che verranno dopo di noi siano per sempre tutelate, noi, oggi, consegniamo loro non solo parole, ma un diritto vivo e pulsante: l'autodeterminazione dei popoli è eredità sacra che nessun confine può imprigionare, nessuno Stato può negare, nessun tempo può estinguere. I figli dei nostri figli nasceranno liberi perché noi, oggi, abbiamo scritto nella sostanza del diritto che i popoli sono eterni e la loro sovranità è inalienabile. I confini si spostano, gli Stati cadono, le tirannie passano, ma il diritto dei popoli a essere padroni del proprio destino è immortale come la sete di giustizia che abita il cuore di ogni uomo e di ogni donna. Che questa fiamma illumini i secoli a venire e che nessun potere, presente o futuro, osi mai spegnere ciò che qui è stato solennemente sancito: la sovranità appartiene ai popoli, oggi e per sempre.»

ATTO DI NOTIFICA E REGISTRAZIONE

Il presente Atto Costitutivo è notificato:

1. **Al Segretario Generale delle Nazioni Unite**, António Guterres, per la registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e per la comunicazione a tutti gli Stati membri;
 2. **Alla Corte Internazionale di Giustizia**, per la notifica e per gli effetti processuali;
 3. **A tutti gli Stati del mondo**, per l'opponibilità e per l'adempimento degli obblighi erga omnes;
 4. **Alla Comunità Internazionale**, per la piena conoscenza e per l'attuazione dei principi di jus cogens.
-

ATTESTAZIONE NOTARILE SU BLOCKCHAIN

In data 17/03/2026 alle ore 21:32:02, il Notaio S.E. Pasquale Milella attesta l'avvenuta registrazione su blockchain del presente Atto Costitutivo:

- **Hash (SHA-256):**
f56ad61be83ba495dccd97dbfdc225777ddf91e61b50c49ac1030b5674618f9e
- **Importo:** 0.01 ZECCHINO
- **Fee:** 0.05 ZECCHINO
- **Indirizzo:** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

La registrazione attesta data certa e integrità del documento, nonché l'esistenza e l'autenticità del mandato giuridico e legale conferito al Governo.

Venezia, 17 marzo 2026

S.E. Pasquale Milella

Notaio

Firma e Sigillo



SOTTOSCRIZIONI

Per il Popolo che si autodetermina

In assemblea costituente

Presidente dell'Assemblea

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Per il Governo del Popolo in Autodeterminazione

Che riceve il mandato giuridico e legale

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



In nome e per conto del Popolo

Per la Commissione Giuridica Internazionale

Che attesta la conformità al diritto internazionale

Presidente della Commissione

S.E. Franco Paluan

Firma e Sigillo



Per il Collegio Notarile Internazionale

Che attesta l'autenticità degli atti

S.E. Pasquale Milella

Notaio

Firma e Sigillo



«L'integrità degli Stati è una convenzione amministrativa; l'autodeterminazione dei popoli è un diritto naturale. Nessuna legge può essere considerata legittima se obbliga un popolo alla sottomissione in nome della stabilità dei confini.»

NOTA INTERPRETATIVA FINALE

Il presente Atto Costitutivo di Mandato Giuridico e Legale costituisce uno strumento di:

1. **Codificazione** dei principi di *jus cogens* in materia di autodeterminazione;
2. **Attuazione** del diritto dei popoli a istituire governi legittimi;
3. **Esercizio** della sovranità popolare sulla scena internazionale;
4. **Tutela** dei diritti dei popoli contro le violazioni statali;
5. **Responsabilizzazione** degli Stati violatori e della comunità internazionale;
6. **Democrazia diretta e partecipazione permanente** del Popolo all'esercizio della sovranità;
7. **Riconoscimento del cittadino come legislatore originario**, partecipe della funzione normativa collettiva.

Esso si fonda sui seguenti principi cardine del diritto internazionale:

- **La sovranità appartiene al popolo** e non allo Stato;
- **Lo Stato è uno strumento** al servizio del popolo;
- **Quando lo Stato viola i diritti del popolo**, il popolo ha il pieno diritto di attivare e attuare l'autodeterminazione;
- **La volontà dei popoli può modificare la territorialità statale;**
- **I confini si possono spostare, i popoli no;**
- **L'autodeterminazione è un diritto erga omnes**, di *jus cogens*, inalienabile e imprescrittibile;
- **Tutti gli Stati hanno l'obbligo di non riconoscere le violazioni** e di cooperare per porvi fine;

- La democrazia non consiste esclusivamente nell'elezione dei rappresentanti, ma nell'esercizio continuo della sovranità da parte del Popolo;
- Il cittadino non è semplice elettore: egli è parte costitutiva della volontà sovrana, legislatore originario e custode permanente della libertà collettiva;
- Ogni cittadino ha il diritto di proporre leggi, modifiche costituzionali, iniziative di indirizzo politico, consultazioni popolari e di partecipare alla formazione delle decisioni pubbliche;
- Nessuna limitazione economica, politica, tecnologica o burocratica può impedire l'esercizio effettivo del diritto del cittadino alla partecipazione legislativa.

Il Governo che riceve il mandato giuridico e legale:

- Agisce in nome e per conto del Popolo;
- Possiede piena personalità giuridica internazionale;
- È riconosciuto ai sensi del Primo Protocollo di Ginevra, articolo 96.3;
- Può stipulare trattati, aderire a organizzazioni internazionali, agire in giudizio;
- È soggetto al controllo permanente del Popolo, che può revocare il mandato mediante strumenti di democrazia diretta.

Il Popolo, attraverso il cittadino legislatore:

- Esercita la **funzione normativa collettiva** in modo permanente e continuo;
- Propone **leggi, modifiche costituzionali e iniziative politiche**;
- Richiede **consultazioni popolari su qualsiasi questione**;
- Partecipa **direttamente alla formazione delle decisioni pubbliche**;
- Controlla **permanentemente i rappresentanti e gli organi di governo**;
- Revoca **ogni mandato pubblico** mediante procedure democratiche;
- Esercita la **sovranità digitale** e la **trasparenza** come principi fondamentali.

La responsabilità internazionale dello Stato violatore include:

- **Violazione di norme di jus cogens**;
- **Crimine internazionale**;
- **Violazione di obblighi erga omnes**;
- **Obbligo di riparazione integrale**;
- **Sanzioni internazionali**;
- **Giurisdizione universale** per i responsabili.

Così è stabilito, così è proclamato, così è notificato.

Il Popolo esercita il proprio diritto all'autodeterminazione.

Il Governo agisce in nome e per conto del Popolo.

Il Popolo mantiene il controllo permanente e diretto della propria sovranità mediante democrazia diretta.

Ogni cittadino è legislatore originario e custode permanente della libertà collettiva.

La Comunità Internazionale è chiamata a rispettare e proteggere questo diritto fondamentale.

Registrato File

JUS COGENS ERGA OMNES

19/06/2026 18:34:34

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

JUS COGENS ERGA OMNES, SHA256:

758208ddd958f56af2750918fc219f650618fde0bd318b8db46400dd1741d6ba

TX: [Guardala con l'explorer](#)

Fee:0.05 ZECCHINO